



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**R.G.: 604 / 2017**

Oggi 11/07/2019 innanzi al G.L. Dott. Angelo Riccio Cobucci

Nella causa promossa da

████████████████████ + altri

Con Avv. ████████████████████

Contro

**A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE**

Con Avv. ████████████████████

Sono comparsi davanti al Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci

l'Avv. ████████████████████ in sostituzione dell'avv. ████████████████████ per parte ricorrente

e altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ████████████████████

l'Avv. ████████████████████ per parte resistente,

i quali si richiamano ai rispettivi atti difensivi.

Il Giudice

Pronuncia come da dispositivo di cui dà immediata lettura riservandosi la stesura della motivazione nei termini in esso indicati.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Dott. Angelo Riccio Cobucci definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13.10.2017 da

██████████ + ALTRI così provvede:

P.Q.M.

- 1) Accerta e dichiara la sussistenza per i ricorrenti, tutti infermieri professionali dipendenti dell'A.A.S. n.5 Friuli Occidentale, dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale tenuto dal Collegio IPASVI.
- 2) Statuisce al contempo che in tal caso la relativa tassa d'iscrizione grava in capo al convenuto datore di lavoro A.A.S. n.5 Friuli Occidentale.
- 3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 11/07/2019

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

